

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

GENNAIO FEBBRAIO 2014

NOTIZIE AMBIENTE

1. Sistri, il 3 marzo partenza bis con le vecchie sanzioni;
2. Compilazione del MUD 2014;
3. CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2014;
4. Autorizzazione paesaggistica, parere Soprintendenza vincolante se tempestivo;
5. Tar Veneto, il fotovoltaico è elemento "normale" del paesaggio;
6. Cassazione: bitume non è terra.

NOTIZIE SICUREZZA

1. Comunicazione di RLS e collaboratori: dal 15 febbraio solo online;
2. Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate.

CALENDARIO CORSI MASTERGROUP

AMBIENTE



Sistri, il 3 marzo partenza bis con le vecchie sanzioni

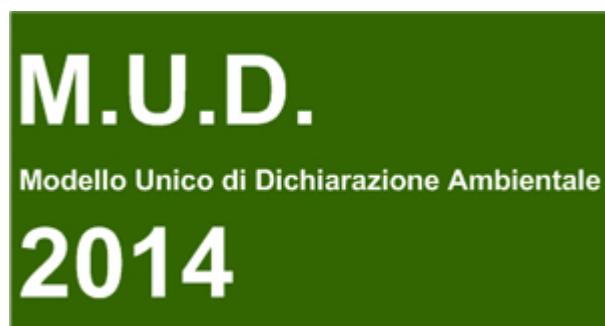
Dopo la partenza del primo gruppo di obbligati (il 1° ottobre scorso), dal 3 marzo il Sistri completa quasi del tutto il suo orizzonte operativo di riferimento (ridisegnato dall'articolo 11, legge 125/2013, in riforma totale dell'articolo 188-ter, Dlgs 152/2006, Codice ambientale). Infatti, pur ricordando che le sanzioni previste dall'articolo 260-bis e 260-ter del "Codice" decorreranno dal 1° gennaio

2015, dal 3 marzo saranno obbligati ad utilizzare il Sistri enti e imprese che sono: e produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; r produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15); t trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (commi 5 e 8, articolo 212, Dlgs 152/2006). Per la sola Regione Campania, si aggiungono i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani.

Da lunedì 3 marzo e fino a tutto dicembre 2014 continuano comunque ad applicarsi le regole e le sanzioni relative all'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico in omaggio alle regole previgenti rispetto alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Quindi, in attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri, sono state confermate quelle previste prima della introduzione del Sistri nel Codice ambientale. Gli obbligati al Mud per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2013 dovranno anche provvedere all'invio alle Camere di commercio competenti entro il prossimo 30 aprile e al pagamento del contributo Sistri per il 2014. Le unità locali da iscrivere sono quelle dove si prevede che si producano rifiuti speciali pericolosi. Se i produttori obbligati alla nuova operatività non sono ancora in

possesto delle chiavette Usb, i rifiuti pericolosi vanno avviati a smaltimento o recupero comunicando i dati dei rifiuti al trasportatore e custodendo le copie della scheda Sistri-area movimentazione consegnate dal trasportatore, insieme alle copie del formulario. Come previsto dall'articolo 12, comma 1, Dm 52/2011, l'utilizzo del Sistri è obbligatorio a decorrere dal settimo giorno dalla consegna dei dispositivi elettronici. Se i rifiuti pericolosi sono prodotti in modo accidentale l'ente o l'impresa che li produce deve richiedere l'iscrizione al Sistri per l'unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti. Per almeno tre anni occorre conservare la copia in formato elettronico di ogni movimentazione del registro cronologico (funzione "documento-registrazione"). Il formato diventa anche cartaceo per la copia delle schede movimentazione (funzione "documento-registrazione"). Il tutto ovviamente insieme alle copie cartacee dei formulari e dei registri (da utilizzare fino al 31 dicembre 2014) il cui periodo di conservazione, però, è pari a cinque anni. Dal 30 giugno 2014, previo Dm, partirà la sperimentazione per i raccoglitori e trasportatori a titolo professionale di rifiuti urbani pericolosi, i vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o li esportano dall'Italia e per chi tratta, recupera, smaltisce, commercia e intermedia rifiuti urbani pericolosi.

Fonte: **Ilsole24ore**



Compilazione del MUD 2014

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 12/12/2013
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014
che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013.

Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

In Allegato 3 al decreto è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM: potete consultare le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sul sito di Ecocerved (<http://mud.ecocerved.it/Home/TracciatiSoftware>).

I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

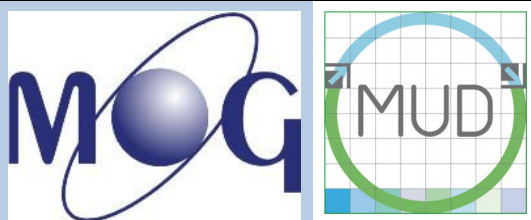
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca [qui](#) per la registrazione);
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a **10,00 €** per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con **carta di credito** o con **Telemaco Pay**.

Fonte: <http://www.mudtelematico.it/>



Come ogni anno, Mastergroup Srl è a disposizione per l'espletamento della pratica MUD per le aziende assoggettate all'obbligo di dichiarazione annuale.

Per maggiori informazioni in merito contattare:

Ing. S. Martini – martini@mgnet.it

CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2014

Si riepilogano qui di seguito gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti che riguardano produttori, importatori ed utilizzatori di imballaggi.

Produttori ed importatori di imballaggi: adempimenti del 2014

La documentazione, relativa agli adempimenti ed alle scadenze relative all'anno 2013, da inviarsi entro il **20 gennaio 2014** riguarda:

1) i produttori di imballaggi:

- modulo 6.1 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2013), trimestrale (ultimo trimestre 2013) o annuale (anno 2013) ordinaria;
- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.1);
- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

2) gli importatori di imballaggi:

- modulo 6.2 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2013), trimestrale (ultimo trimestre 2013) annuale (anno 2013) ordinaria e semplificata;
- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.2);
- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

Periodicità delle dichiarazioni e classi di riferimento

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli imballaggi prodotti, immessi sul mercato, importati ed esportati a partire dal 1 gennaio 2014, ricordiamo che per la periodicità delle dichiarazioni di produzione e di importazione, le classi di riferimento rimangono le seguenti:

- **Esente:** per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 26,00 euro nel 2013;
- **Esente per importatori in dichiarazione semplificata:** per contributo ambientale dovuto fino a 52,00 euro nel 2013;
- **Annuale:** per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 310,00 euro nel 2013;
- **Trimestrale:** per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 31.000,00 euro nel 2013;
- **Mensile:** per contributo ambientale dovuto per singolo materiale oltre 31.000,00 euro nel 2013.

Pur non essendo prevista alcuna comunicazione a Conai, ciascuna azienda è tenuta a verificare entro il 20 gennaio 2014 la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) cui aderire per l'anno 2014, con riferimento alle produzioni o alle importazioni del 2013 e, per l'eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l'importazione e per la compensazione import/export, si dovrà verificare la presenza dei necessari requisiti.

Procedura di esportazione

Relativamente alla procedura di esportazione (ex post e ex ante) la scadenza per la presentazione rimane il 31 marzo 2014 ed i moduli da utilizzare sono:

- 1) per la procedura "ex ante":
 - modulo 6.5./Conai, integrato con l'elenco dei fornitori;
 - modulo 6.5/Fornitori, che può essere inviato a nuovi fornitori anche dopo il 31 marzo per poter usufruire della quota di esenzione sugli acquisti per l'anno 2014;
- 2) per la procedura "ex post":
 - modulo 6.6 con la richiesta di rimborso del contributo versato nell'anno 2013.

Il contributo ambientale Conai

Gli importi del contributo ambientale per singolo materiale vanno espressi in euro/tonnellata (arrotondando il peso alla

terza cifra decimale) con riferimento agli importi unitari vigenti nel 2013 per le dichiarazioni da inviare entro il 20 gennaio 2014 e con i seguenti importi unitari per gli imballaggi prodotti, immessi sul mercato ed importati a partire dal 1 gennaio 2014:

- ACCIAIO 26,00 Euro/ton
- ALLUMINIO 45,00 Euro/ton
- CARTA 4,00 Euro/ton
- LEGNO 8,00 Euro/ton
- PLASTICA 140,00 Euro/ton
- VETRO 17,82 Euro/ton.

Le aliquote per il calcolo del contributo ambientale per le aziende importatrici di merci imballate che vogliano avvalersi della procedura semplificata (presente nel modulo 6.2) sono:

- per l'importazione di prodotti alimentari: 0,08% sul valore complessivo delle importazioni;
- per l'importazione di prodotti NON alimentari: 0,04% sul valore complessivo delle importazioni.

In alternativa alle suddette aliquote può essere applicato un contributo forfettizzato pari a 37,00 euro/ton sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le 6 tipologie di imballaggio ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari.

Invio delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere predisposte "on-line", accedendo al servizio, previa registrazione con l'attribuzione di un user e di una password, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>.

La compilazione on-line permette la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati. In seguito all'invio, l'utente riceverà una "ricevuta di presentazione" nella quale verrà riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai.

Fonte: UNINDUSTRIA



Autorizzazione paesaggistica, parere Soprintendenza vincolante se tempestivo

Solo **se rilasciato nei 45 giorni** previsti dall'articolo 146, Dlgs 42/2004 il parere della Soprintendenza assume carattere vincolante, e in ogni caso se non interviene entro 60 giorni, il Comune può rilasciare (o negare) l'autorizzazione paesaggistica a prescindere.

Dal Tar Puglia (sentenza 6 febbraio 2014, n. 321) un nuovo pronunciamento su una materia controversa. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Regione (o dal Comune delegato) previo parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Per i Giudici pugliesi se la Soprintendenza emette il parere dopo i 45 giorni, tale parere **smette di essere "vincolante"**. Questo perché la legge dice che decorsi i 45 giorni il Comune può indire una conferenza dei servizi cui è invitata la Soprintendenza per esprimere là il parere non emesso prima. In ogni caso dopo 60 giorni il Comune decide.

Nella conferenza dei servizi tutti i pareri concorrono a formare la volontà finale ma nessuno è "vincolante" per il Comune. Di qui la **minore "forza"** del parere della Soprintendenza. Ricordiamo che invece per il Ministero dei beni culturali (circolare 7 dicembre 2011, n. 27) anche se tardivo il parere della Soprintendenza rimane vincolante se il Comune non ha già emesso l'atto. La sentenza Tar Puglia è difforme da altra giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato 4914/2013, Consiglio di Stato 3755/2013, Tar Umbria 16 gennaio 2013, n. 11).

Fonte: Reteambiente



Tar Veneto, il fotovoltaico è elemento "normale" del paesaggio

Il Tar del Veneto (sentenza 17 gennaio 2014, n. 48) dice ancora una volta **no a divieti o prescrizioni troppo generiche** della Soprintendenza sulla installazione di impianti fotovoltaici, oramai visti come elementi del paesaggio.

I Giudici amministrativi annullano il provvedimento di un Comune che aveva imposto – conformandosi a quanto prescritto dalla Soprintendenza – una serie di prescrizioni alla installazione di un impianto fotovoltaico. Il Tar rileva come la valutazione della Soprintendenza ex Dlgs 42/2004, **non debba tradursi in un giudizio apodittico** che potrebbe risultare applicabile sempre e comunque a prescindere dal contesto paesaggistico in cui l'impianto si colloca, ma occorra evidenziare compiutamente gli elementi di incompatibilità paesaggistica.

In secondo luogo, i Giudici rilevano che la diffusione del fotovoltaico ha fatto cambiare la valutazione da parte del cittadino: anche se i pannelli innovano copertura e morfologia degli edifici non sono visti solo come fattore di disturbo visivo ma anche come "evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di **elementi normali del paesaggio**".

Fonte: Reteambiente



Cassazione, bitume non è terra

A differenza delle terre da scavo che sono costituite da materiali naturali oggetto di estrazione o scavo, i materiali bituminosi provengono dal petrolio e presentano un **evidente potere di contaminazione**, con conseguente classificazione come rifiuto.

Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da scavo, conclude la **Suprema Corte (sentenza 46243/2013)**, non hanno quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto – e quindi non rifiuto – *“soltanto in ipotesi di totale riutilizzo nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo articolo 184-bis”*.

Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti, visto che *“la previsione contenuta nel Dlgs 152/2006, articolo 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il ‘fumus’ di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.”*.

Fonte: Reteambiente

SICUREZZA

Comunicazione di RLS e collaboratori: dal 15 febbraio solo online

Dal 15 febbraio **non è più possibile effettuare via fax** all'Inail la comunicazione dei nominativi dei [rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza](#) (RLS) e la denuncia nominativa riguardante collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, commerciali e soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria. Lo stabilisce la **circolare 11/2014** dell'Istituto, che chiarisce che esse potranno essere fatte solo attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell'ente.

Come è noto, dall'8 gennaio 2013 la procedura on line relativa alla dichiarazione delle [unità produttive](#) è stata scorporata da quella della comunicazione Rls. Quindi, prima di accedere alla procedura Rls è necessario inserire preliminarmente i dati dell'Unità produttiva. La comunicazione dei [nominativi Rls](#) consente di effettuare la prima trasmissione dei dati e le eventuali modifiche e variazioni che facciano seguito a nuove nomine e a designazioni successive. La comunicazione va effettuata per ogni singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i rappresentanti.

La denuncia nominativa di soci e collaboratori di cui all'art. 23 del Testo unico 1124/1965

Analogamente, sempre dal 15 febbraio 2014 va effettuata telematicamente anche la denuncia nominativa all'Inail attinente collaboratori di [imprese familiari](#), commerciali e soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria. Quest'onere è posto a carico del datore di lavoro, anche artigiano, che ha l'obbligo di effettuare la denuncia qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Essa va effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it (servizi online-denunce). Sia in questa ipotesi che per i Rls, in caso di eccezionali e

comprovati problemi tecnici, è possibile usare la posta elettronica certificata.

Assistenza tecnica da contact center e via web

Come di consueto, il Contact center multicanale (Ccm) dell'Inail è a disposizione per ogni informazione richiesta dagli utenti attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure mediante il numero 06-164164, a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Inoltre, nell'area Contatti di www.inail.it è attivo il servizio "Inail Risponde" per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi on-line, oltre ad approfondimenti normativi e procedurali.

Fonte: Puntosicuro

Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate

Considerando l'importanza di idonei [sistemi e modelli organizzativi](#) per costruire condizioni organizzative e gestionali in grado di tutelare persone fisiche e persone giuridiche, finalmente è stato pubblicato il **Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014** (se ne dà avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014).

Un decreto che recepisce le **procedure semplificate** per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese - ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.- come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del **27 novembre 2013**.

Il documento della Commissione e il Decreto hanno lo **scopo** di fornire alle **piccole e medie imprese**, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del [decreto legislativo n. 231/2001](#).

A questo proposito in "**Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)**", documento approvato dalla Commissione Consultiva, si premette che la semplificazione riguarda "alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza".

Le **procedure semplificate** tengono conto in particolare dell'articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:

- "l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l'organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01;

- l'esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza".

Una tabella esemplificativa mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura apicale (e alla dimensione dell'ente):

- D. Lgs. 81/2008 e smi: Datore di lavoro;
- D. Lgs. 231/2001 e smi: Organo Dirigente;
- Linee Guida SGSL/ [BS OHSAS 18001:07](#): Alta Direzione.

In particolare le procedure semplificate per l'adozione dei [modelli di organizzazione e gestione](#) nella piccole e medie imprese "delineano una **serie di scelte organizzative**, descrivendone le modalità attuative", per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 30 del Testo Unico.

Se i requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono quelli previsti dall'art. 30 commi da 1 a 4 del Testo Unico, l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche "dipendono dalla **complessità dell'organizzazione aziendale** più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità".

Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l'opportunità di implementare un MOG aziendale: "un [MOG efficacemente attuato](#) migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l'adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla

Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative".

Il documento contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l'attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.

Questi i **temi affrontati** nel documento approvato dalla Commissione e allegato al Decreto del 13 febbraio 2014:

- "politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008);
- attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
- gestione appalti;
- riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. 81/2008);
- attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008);
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs. 81/2008);
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008);
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell'art. 30, del d. lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008);
- il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri

necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008);

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008);

- il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).

Concludiamo segnalando i vari **moduli allegati** al decreto:

- Allegato 1 – Scheda analisi iniziale;
- Allegato 2 – Piano di miglioramento – Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politica;
- Allegato 3 – Elenco normativa applicabile;
- Allegato 4 - scheda manutenzione macchina;
- Allegato 5 - scheda consegna/gestione DPI;
- Allegato 6 - Programma annuale di formazione, informazione e addestramento;
- Allegato 7 - Registro presenze partecipanti;
- Allegato 8 - Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore;
- Allegato 9 - Registro addestramento lavoratore;
- Allegato 10 - Elenco documentazione obbligatoria;
- Allegato 11 – Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità;
- Allegato 12 - Modulo rilevazione infortunio;
- Allegato 13 - Piano di Monitoraggio;
- Allegato 14 – Programma degli/dell'audit interno;
- Allegato 15 – Piano di audit;
- Allegato 16 – Verbale di audit;
- Allegato 17 – Riesame periodico del modello organizzativo;
- Allegato 18 – Riunione periodica.

Fonte: Puntosicuro

CALENDARIO CORSI MG

SI ALLEGA IL CALENDARIO DEI CORSI

Febbraio – Marzo - Aprile 2014

CALENDARIO CORSI

Febbraio – Marzo - Aprile 2014



	Corso	Durata Ore	Data	Orario	Quota Iscrizione
RLS	Aggiornamento RLS Aziende con più di 50 lavoratori D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11	8	Martedì 18 febbraio	9:00-13:00 14:00-18:00	€ 200,00 + IVA
	Aggiornamento RLS Aziende da 15 a 50 lavoratori D.Lgs. 81/2008 art. 37 commi 10 e 11	4	Martedì 18 febbraio	14:00-18:00	€ 120,00 + IVA
ATTREZZATURE ACCORDO STATO REGIONI	Addetti all'uso di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con e senza stabilizzatori <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	10	Giovedì 27 Febbraio Venerdì 28 Febbraio	14:00 – 18:00 09:00–13:00 e 14:00–16:00	€ 250,00* + IVA
	Addetti all'uso di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	12	Giovedì 06 Marzo Venerdì 07 Marzo	14:00 – 18:00 09:00–13:00/14:00–18:00	€ 280,00* + IVA
	Addetti alla conduzione di Macchine Movimento Terra (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne) <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	16	Lunedì 17 Marzo Venerdì 21 Marzo	09:00–13:00 e 14:00–16:00 09:00–13:00 e 14:00–16:00	€ 320,00* + IVA
	Addetti all'utilizzo di Gru per autocarro <i>Accordo Stato Regioni 22/02/2012</i>	12	Giovedì 28 Marzo Venerdì 29 Marzo	14:00 – 18:00 09:00–13:00 e 14:00–16:00	€ 300,00* +IVA
	Addetti all'utilizzo di Carroponte	8	Corso Aziendale, chiedere un preventivo personalizzato a teresa@mgnet.it		
PREPOSTI DIRIGENTI	DIRIGENTI <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</i>	16	Martedì 11 marzo 2014 Martedì 18 marzo 2014	9:00-13:00 / 14:00-18:00 9:00-13:00 / 14:00-18:00	€ 320,00* + IVA
	PREPOSTI <i>D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011</i>	8	Martedì 25 marzo 2014	9:00-13:00 14:00-18:00	€ 210,00* + IVA

CALENDARIO CORSI



Febbraio – Marzo - Aprile 2014

ANTINCENDIO	Addetti Antincendio Aziende Rischio Basso corso A <i>D.M. 10.03.1998</i>	4	Martedì 18 marzo 2014	14:00-18:00	€ 125,00 +IVA
	Addetti Antincendio Aziende Rischio Medio corso B <i>D.M. 10.03.1998</i>	8	Martedì 25 marzo 2014	09:00-13:00/14:00-18:00	€ 230,00 + IVA
	Aggiornamento Addetti Antincendio Aziende Rischio Basso <i>D.M. 10.03.1998</i>	2	Martedì 11 marzo 2014	16:00-18:00	€ 100,00 +IVA
	Aggiornamento Addetti Antincendio Aziende Rischio Medio <i>D.M. 10.03.1998</i>	5	Martedì 11 marzo 2014	13:00-18:00	€ 160,00 + IVA
PRIMO SOCCORSO	Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	12	Venerdì 21 marzo 2014 Venerdì 28 marzo 2014 Venerdì 11 aprile 2014	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€ 230,00 + IVA
	Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	16	Venerdì 21 marzo 2014 Venerdì 28 marzo 2014 Venerdì 04 aprile 2014 Venerdì 11 aprile 2014	14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00	€ 270,00 + IVA
	Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo A <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	6	Venerdì 04 aprile 2014 Venerdì 11 aprile 2014	16:00-18:00 14:00-18:00	€135,00 + IVA
	Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Aziende gruppo B e C <i>D.Lgs. 81/2008; D.M. n° 388/2003</i>	4	Venerdì 11 aprile 2014	14:00-18:00	€ 95,00 + IVA

* dal secondo partecipante della stessa ditta verrà applicato uno sconto sulla quota individuale

Per qualsiasi esigenza particolare, richiesta informazioni o preventivi personalizzati, anche per corsi aziendali, contattare la dott.ssa Teresa Tona allo **0438.35157** o inviando una email all'indirizzo di posta elettronica teresa@mgnet.it.

Calendario 1_2014



Viale G. Carducci, 27 - 31015 Conegliano (TV) Italy
Tel 0438.35157 Fax 0438.420428
www.mgnet.it info@mgnet.it